

## ***Pubblicato il Decreto sulla decontribuzione della retribuzione di secondo livello***

*Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , di concerto con il Ministero dell'Economia , ha pubblicato , sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la "Determinazione, per l'anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, commi 67 e 68, della legge n. 247/2007".*

.....

Il Ministero del Lavoro, con il decreto in oggetto ha fissato il massimale di retribuzione oggetto dello sgravio contributivo che è destinato a **incentivare la contrattazione di secondo livello.**

Nello stesso decreto sono individuate le risorse stanziare per l'anno 2015, ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.

### **Normativa**

Lo sgravio è previsto dall'articolo 1, commi 67 e 68, della legge 247/2007 ed è stato in seguito stabilizzato con le modifiche introdotte dall'articolo 4, comma 28, della legge 92/2012.

- *La Legge 247/2007 prevede la concessione , entro un limite di risorse predeterminate annualmente e solo a seguito di presentazione di un' apposita domanda , di uno sgravio contributivo da applicare sulla quota di retribuzione imponibile ai fini previdenziali costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.*
- *Dopo l'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 2, del DI 102/2013, lo sgravio contributivo si applica con riferimento alle quote di retribuzione corrisposte nell'anno precedente.*

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News - Periodico d'informazione - azetalavoro@ust.it**

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

## **Massimale**

L'articolo 2 del Dm in commento, con riferimento alle somme corrisposte nell'anno 2014 con effetto dal 1° gennaio 2015, è concesso, sulla retribuzione imponibile, ai datori di lavoro, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita.

Entro il 28 febbraio 2016, tuttavia, la misura dell'1,60% citata potrà essere rideterminata qualora dal monitoraggio delle risorse effettuato dall'Inps emergano spazi di intervento finanziario ulteriori.

Lo sgravio contributivo è così specificato:

- entro il limite massimo di 25 punti dell'aliquota a carico del datore di lavoro, al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate, delle eventuali misure compensative spettanti e - in agricoltura - al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
- totale sulla quota del lavoratore.

## **Condizioni**

Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

1. essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
2. prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Ai fini dell'ammissione allo sgravio, i datori di lavoro sono tenuti a inoltrare, a decorrere dal 29 maggio 2015 ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'Inps, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali.

**RASSEGNA GIURIDICA** - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961) - Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)

L'ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall'Inps quale termine unico per la trasmissione delle istanze. Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'Inps, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

Sono escluse dall'applicazione dello sgravio le pubbliche amministrazioni.

Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

**RASSEGNA GIURIDICA - a cura di Cristina Calvi - Ufficio Studi Cisl dei Laghi**

**AZETA News** - Periodico d'informazione - [azetalavoro@ust.it](mailto:azetalavoro@ust.it)

**DIRETTORE RESPONSABILE** Claudio Ramaccini (031.2961) **REDAZIONE** Letizia Marzorati (Tel. 031.2961)- Francesco Federico Pagani (Tel.0332.2836549)